



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0087/TFNSD-2026-2027
Registro procedimenti n. 0077/TFNSD/2026-2027

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composto dai Sigg.:

Carlo Sica - Presidente
Antonella Arpini - Componente
Giammaria Camici - Componente (Relatore)
Roberto Pellegrini - Componente
Fabrizio Giovanni Pollari Maglietta - Componente
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 13 ottobre 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 6302/1296pf25-26/GC/PM/ep del 21 settembre 2026, depositato il 21 settembre 2026, nei confronti del sig. Lorenzo Motterle, la seguente

DECISIONE

Con atto del giorno 2 settembre 2026, depositato lo stesso giorno e rubricato da quest'Ufficio al n. 0077/TFNSD/2026-2027 del registro procedimenti, il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale il sig. Lorenzo MOTTERLE, all'epoca dei fatti Arbitro effettivo della Sezione A.I.A. di Vicenza, per rispondere della violazione dell'art. 42, comma 1, del Regolamento dell'Associazione Italiana Arbitri, nonché degli artt. 4, 5, 6.1 del Codice Etico e di Comportamento dell'A.I.A. per avere, il giorno 3.5.2026, al termine della gara dal medesimo diretta, A.S.D. CALCIONOVOLEDO VILLAVERLA – TRENTO ACADEMY S.C.S.D., valevole per il girone G1 del campionato Under 17 Regionale Femminile, posto in essere in danno del dirigente sig. NDIAYE Nene, all'epoca dei fatti tesserato per la società A.S.D. CALCIONOVOLEDO VILLAVERLA un comportamento contrario alla dignità ed alla rettitudine della funzione nonché alla comune morale. In particolare, rivolgeva le mani verso le proprie parti intime mimando un gesto chiaramente allusivo a un rapporto orale, pronunciando al contempo la seguente frase: “*stai zitto tu e succhiamelo*”; tanto poneva in essere all'interno del parcheggio antistante l'impianto sportivo in cui si era disputato l'incontro mentre era intento a raggiungere l'autovettura dove lo attendeva il padre.

La fase istruttoria

In data 4.06.2026 la Procura Federale, a seguito dell'esposto pervenutale in data 15.05.2026 dal Sig. Nene NDIAYE, autodefinitosi Dirigente Accompagnatore / Assistente Arbitrale della Società: CALCIONOVOLEDO VILLAVERLA, iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 1296pf25-26 avente ad oggetto “*Accertamenti in ordine alla condotta assunta dall'arbitro Lorenzo Motterle in occasione della gara Novoledo Villaverla U17 – Trento Femminile U17 del 3 maggio 2026*”.

Con il ridetto esposto il Sig. Nene NDIAYE rappresentava che in occasione della gara del 3.05.2026 tra A.S.D. CALCIONOVOLEDO VILLAVERLA – TRENTO ACADEMY S.C.S.D., valevole per il girone G1 del campionato Under 17 Regionale Femminile organizzato dal C.R. Veneto, l'arbitro dell'incontro, Sig. Lorenzo MOTTERLE, si era reso autore di “*grave condotta anti-sportiva, deontologica e lesiva della dignità personale*” dell'esponente e, in particolare, al termine della gara, mentre attraversava il parcheggio per recarsi verso l'auto del padre che lo attendeva, “*l'ufficiale di gara si è rivolto allo scrivente, alle giovani atlete minorenni dell'Under 17 e ai genitori presenti compiendo un plateale, ripetuto e inequivocabile gesto volgare con il braccio rivolto verso le proprie parti intime, condito da frasi di scherno verso la categoria*”. L'esponente rappresentava anche di essere stato espulso dal terreno di gioco nel tempo di recupero del secondo tempo, in occasione di un grave infortunio occorso a una calciatrice della sua squadra, per essersi rivolto all'arbitro con toni concitati e con “*un giudizio fortemente critico sulla sua direzione di gara (“di arbitri scarsi ne ho visti, ma scarsi come lei no, lei è talmente scarso che non può arbitrare i pulcini”)*, dovuto unicamente alla forte tensione emotiva del momento e alla gravità dell'infortunio in corso”.

L'Ufficio inquirente sviluppava la propria attività istruttoria con l'acquisizione, tra l'altro, al fascicolo del procedimento dei fogli di censimento delle due Società che avevano disputato l'incontro del 3.05.2026, il referto della gara completo di liste e supplemento, il C.U. n. 100 del 13.05.2026 del C.R. Veneto relativo alla inibizione per circa 40 giorni subito dal Sig. Nene NDIAYE a seguito dell'espulsione subito durante la gara del 3 maggio e con l'audizione dello stesso denunciante, tesserato per il CALCIONOVOLEDO VILLAVERLA come dirigente-allenatore, dei Sigg.ri Luigi DONÀ, Ivan ZUNINO e Andrea RIGANTE, tutti e tre dirigenti della medesima società, del calciatore, sempre del CALCIONOVOLEDO VILLAVERLA, Nicolas DAL CENGIO e, infine dell'Arbitro Sig. Lorenzo MOTTERLE.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

La Procura Federale, ritenendo quindi il procedimento sufficientemente istruito, in data 13.08.2026, notificava al Sig. Lorenzo MOTTERLE la comunicazione di chiusura delle indagini con la quale contestava al predetto le violazioni colà evidenziate.

L'avvisato in data 28 agosto 2026 depositava memoria con la quale contestava la narrazione dei fatti operata dall'esponente, rilevava la carenza di prove e, comunque, l'inattendibilità delle testimonianze raccolte dalla Procura Federale, chiedeva un approfondimento istruttorio e concludeva per l'archiviazione del procedimento.

L'Ufficio requirente, non ritenendo che quanto argomentato dall'avvisato nella memoria difensiva fosse idoneo a incidere sull'impianto accusatorio, in data 2 settembre 2026, provvedeva a deferire il Sig. Lorenzo MOTTERLE innanzi a questo Tribunale ascrivendogli contestazioni di cui si è detto in precedenza.

La fase precedente l'udienza del 13.10.2026

In conseguenza di ciò il Presidente del TFN fissava per la discussione l'udienza dell'13.10.2026.

Il deferito Sig. Lorenzo MOTTERLE, per il tramite dei genitori esercenti la potestà genitoriale e con il patrocinio dei propri difensori di fiducia, depositava memoria con la quale contestava la fondatezza degli addebiti ascrittigli rappresentando di aver sporto denuncia all'autorità giudiziaria, in data 4.07.2026, circa le minacce, le offese e le calunnie subite dal Sig. Nene NDIAYE in occasione e conseguenti alla gara del 3.05.2026 e chiedeva quindi la sospensione del procedimento sino all'esito dell'istaurando procedimento penale. Nel merito rilevava la assoluta carenza di prove a suo danno e l'incompletezza dell'istruttoria della Procura Federale che si era limitata ad assumere testimonianze solo da tesserati della Società CALCIONOVOLEDO VILLAVERLA. Sottolineava, comunque, la contraddittorietà delle testimonianze assunte e il carattere ritorsivo dell'esposto presentato dal Sig. NDIAYE non nell'immediatezza di quanto lamentato ma solo dopo la sanzione subita del Giudice Sportivo. Concludeva insistendo per la sospensione del procedimento, nel merito per il proscioglimento e in via istruttoria per l'ammissione di prova testimoniale senza, tuttavia, articolare capitoli di prova.

L'udienza del 13.10.2026

All'udienza del 13.10.2026, tenutasi in modalità videoconferenza come da decreto 1.07.2026 del Presidente del Tribunale, era presente il Sostituto Procuratore Avv. Giulia Conti in rappresentanza della Procura Federale.

Per il deferito Sig. Lorenzo MOTTERLE erano presenti l'Avv. Angelo Cascella.

Il Presidente dava quindi la parola al rappresentante della Procura Federale che, illustrato brevemente il deferimento, richiamò il contenuto e replicò al contenuto della memoria del deferito, concludeva con la richiesta di irrogazione al Sig. Lorenzo MOTTERLE della sanzione di mesi 4 di sospensione.

Prendeva quindi la parola l'Avv. Angelo Cascella il quale, dopo aver sottolineato l'assoluta carenza di prova circa i fatti contestati, richiamava il contenuto della propria memoria e si riportava alle conclusioni in essa rassegnate.

La decisione

Il Tribunale, in via preliminare, ritiene che il procedimento possa essere deciso in base agli elementi acquisiti agli atti, prescindendo da una sua eventuale sospensione e senza quindi entrare nel merito dell'applicabilità alla fattispecie in esame dell'istituto invocato dal deferito e disciplinato dal settimo comma dell'art.111 del CGS.

Ancora in via preliminare il Collegio osserva che la richiesta di prova per testi formulata dal Sig. MOTTERLE oltre che ultronea è inammissibile in quanto non risulta formulato alcun capitolo di prova e non risultano quindi individuate e circoscritte le circostanze, di tempo e di luogo, sulle quali dovrebbero esprimersi i testimoni (per tutte CFA [Sez. I - n. 0138 del 28 maggio 2026](#) - *"La richiesta di escussione testimoniale è inammissibile quando non sia articolata in specifici capitoli di prova e non indichi con sufficiente precisione le circostanze di tempo, luogo, fatto e modalità di percezione sulle quali i testi dovrebbero essere sentiti. Una richiesta genericamente riferita agli episodi contestati si risolve in una deduzione meramente esplorativa, incompatibile con la natura eccezionale della prova testimoniale nel processo sportivo"*).

Passando, dunque, all'esame del merito, il Tribunale rileva che la CFA, con la decisione n. 0036 del 14.09.2026, ha ribadito il granitico principio secondo il quale *"Nel processo sportivo la Procura federale è tenuta a provare non solo la materialità storica della condotta, ma anche la sua riconducibilità all'incoltato; ferma l'ipotesi del particolare valore probatorio riconosciuto al referto arbitrale, il valore probatorio necessario per l'accertamento della realizzazione di un illecito disciplinare si attesta a un livello superiore alla mera probabilità, ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio, essendo necessaria e sufficiente acquisire, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, una ragionevole certezza della commissione dell'illecito. L'onere di raggiungere detta soglia grava sulla Procura federale in entrambi i gradi del giudizio, gravando sul reclamante, in sede di gravame, il diverso onere di specificare le ragioni per le quali la valutazione compiuta dal primo giudice deve ritenersi erronea (CFA, Sez. I, n. 145/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 12/2026-2027)"*.

Orbene, in considerazione di quanto sopra, il Tribunale ritiene che l'istruttoria condotta dalla Procura Federale non consenta di raggiungere quella *"ragionevole certezza della commissione dell'illecito"* stante l'assenza *"di indizi gravi, precisi e concordanti"*.

Riferisce il Sig. Nene NDIAYE, con l'esposto originario, per quel che qui rileva in considerazione della contestazione avanzata dalla Procura Federale al giovane Direttore di gara riferentesi a un unico episodio, che lo stesso, nel lasciare l'impianto sportivo si



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

sarebbe “rivolto allo scrivente, alle giovani atlete minorenni dell'Under 17 e ai genitori presenti compiendo un plateale, ripetuto e gesto volgare con il braccio rivolto verso le proprie parti intime, condito da frasi di scherno verso la categoria”.

Lo stesso Sig. Nene NDIAYE, nel corso della sua audizione del 12.06.2026, dopo aver ribadito il contenuto dell'esposto, aggiungeva “... l'arbitro si è diretto verso il piazzale esterno dove c'era suo padre ad aspettarlo. Durante il percorso mi vede e ad una distanza di circa 10 metri, compie un plateale e inequivocabile gesto volgare con il braccio rivolto verso le proprie parti intime, a significare di sucarglielo, indirizzato alla mia persona e alla presenza di numerose famiglie e delle ragazze minorenni ... Il gesto compiuto dall'arbitro è stato visto da un altro dirigente della società Ivan Zunino, ..., con cui stavo parlando in quel momento, dalla calciatrice Valentina Santoni e dal calciatore Nicolas Del Cengio”.

Sempre in data 12.06.2026 la Procura Federale raccoglieva la testimonianza del team manager – dirigente accompagnatore Sig. Luigi Donà il quale riferiva di non aver assistito all'episodio incriminato ma di aver appreso del gesto attribuito all'arbitro da non meglio identificati dirigenti nei giorni successivi.

Il Sig. Ivan ZUNINO, sentito dalla Procura il successivo 22.06.2026, riferisce testualmente: “ No. In quel momento non ero presente. Successivamente quando sono uscito (dal bar, ndr) l'arbitro stava raggiungendo la sua auto dove lo stava aspettando il padre. Pertanto non ho visto nessun gesto,” Alla successiva domanda dell'inquirente che chiedeva se nei giorni successivi, in società, si fosse parlato del gesto dell'arbitro rispondeva: “non ne ho mai sentito parlare”.

Ancora in data 22.06.2026 La Procura Federale audiva il calciatore Nicolas DEL CENGIO il quale precisava che “ Terminata la gara sono sceso dalla tribuna e mi sono diretto a bordo campo ... il dirigente Ndiaye Nene era a bordocampo agitato perché l'arbitro gli aveva detto di andare fuori (l'espulsione è avvenuta al minuto 45 + 4 della ripresa cioè pochi istanti prima del termine della gara, ndr). Il dirigente Ivan Zunino si è avvicinato a lui per calmarlo. Dopo che Ndiaye Nene si è calmato l'altro dirigente Ivan Zunino è tornato all'interno del bar e Ndiaye Nene è uscito fuori il parcheggio delle auto. La mia ragazza Valentina Santoni è sempre stata con me all'interno del campo”. A domanda dell'inquirente se avesse visto il presunto gesto compiuto dall'arbitro nel parcheggio, rispondeva: “No perché come già rappresentato ero ancora all'interno dell'impianto di gioco unitamente alla mia ragazza Valentina Santoni ... la mia ragazza Valentina Santoni non era fuori nel piazzale perché stava negli spogliatoi a fare la doccia”.

Infine, considerato che le precedenti audizioni si erano tutte svolte presso la sede della Società CALCIONOVOLEDO VILLAVERLA e che il Sig. DEL CENGIO, nel corso della propria testimonianza, aveva fatto riferimento al Sig. Andrea RIGANTE come persona presente nel parcheggio al momento dei fatti, la Procura Federale, sempre il 22.06.2026, audiva il predetto, dirigente della medesima Società di appartenenza del denunciante e degli altri auditi, il quale riferiva di trovarsi sul piazzale del parcheggio in compagnia del Sig. Nene NDIAYE con il quale stava parlando (“... stavo parlando solo con Ndiaye Nene perché era agitato e arrabbiato...”) e “Mentre stavamo parlando io e il dirigente Ndiaye Nene vicino a noi è passato l'arbitro che si stava dirigendo verso l'auto che lo stava aspettando suo padre. L'arbitro mentre passava ha salutato noi e Ndiaye Nene gli ha risposto <almeno cerca di non salutarmi dopo quello che è successo>. L'arbitro continuando la camminata verso la sua auto a una distanza di circa 8-10 metri si è girato e ha compiuto un plateale e inequivocabile gesto volgare con il braccio rivolto verso le proprie parti intime nei confronti del dirigente Ndiaye Nene e nel contempo pronunciato le parole <stai zitto tu e succhiamelo> ... Ribadisco che questa scena è stata vista e sentita dal sottoscritto perché ero presente insieme a Ndiaye Nene e ho dovuto impegnarmi a calmare il nostro dirigente. In quel momento fuori c'erano tante persone e soprattutto c'erano i genitori delle ragazze del Trento che aspettavano le loro figlie”.

Da ultimo, in data 24.06.2024, viene ascoltato il Sig. Lorenzo MOTTERLE il quale nega di aver fatto un gesto volgare all'indirizzo del Dirigente del CALCIONOVOLEDO VILLAVERLA sostenendo di essersi limitato a tirarsi su i pantaloni con una mano perché privo di cintura.

Fin qui l'istruttoria della Procura Federale che, relativamente allo svolgimento dei fatti e alle testimonianze raccolte presenta, ad avviso del Tribunale, diverse incongruenze e contraddizioni.

Innanzitutto è d'uopo rilevare che l'esposto del Sig. Nene NDIAYE non viene inoltrato alla Procura Federale nell'immediatezza della gara del 3 maggio 2026 ma solo il successivo 15 maggio e cioè dopo che l'esponente è venuto a conoscenza, dalla pubblicazione del C.U. n. 100 del 13.05.2026 del C.R. Veneto, di aver subito un'inibizione di circa 40 giorni per le ingiurie rivolte al Direttore di gara. Se l'esposto fosse stato inoltrato prima della pubblicazione del C.U. non si sarebbe potuto neanche ipotizzare il carattere di rivalsa dello scritto.

In secondo luogo si evidenzia che l'esponente, nello scritto del 15 maggio 2026 non si perita di indicare neanche un testimone di quanto lamentato e riferisce di generiche “frasi di scherno” che l'arbitro avrebbe rivolto “alla categoria”. Solo in sede di audizione del 12.06.2026 riferisce di essere stato in compagnia del Sig. Ivan ZUNINO, con il quale stava parlando proprio in quel momento, nonché del calciatore Nicolas DEL CENGIO e della sua fidanzata Valentina SANTONI. Tuttavia il Sig. Zunino smentisce il denunciante in quanto dichiara di non aver assistito all'episodio “sub iudice” in quanto si trovava al bar e in proposito aggiunge “ no ne ho mai sentito parlare”. Il Sig. Nene NDIAYE viene successivamente smentito anche dal tesserato DEL CENGIO che dichiara di non aver assistito al fatto trovandosi sul terreno di gioco con la calciatrice e fidanzata Valentina SANTONI poi recatasi sotto la doccia senza aver visto nulla neanche lei. Il Team Manager del CALCIONOVOLEDO VILLAVERLA Sig. Luigi Donà dichiara di non essere stato presente ai fatti ma di averne sentito parlare da non meglio specificati dirigenti nei giorni successivi.

L'unico tesserato che conferma quanto denunciato dal Sig. NDIAYE è il Sig. Andrea RIGANTE la cui testimonianza desta, nel Collegio, più di una perplessità circa la sua attendibilità. Innanzitutto lo stesso sostiene di essere stato a colloquio con l'esponente al momento del presunto gesto dell'arbitro quando il Sig. NDIAYE stesso sostiene di essersi intrattenuto in conversazione con il Sig. ZUNINO e non con lui peraltro non indicato neanche quale soggetto presente nella circostanza. Inoltre il Sig. RIGANTE riferisce di



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

un saluto rivolto dall'arbitro al Sig. NDIAYE e di una piccata risposta di questi di cui non v'è traccia né nell'esposto, né nell'audizione del 12.06.2026 né, ancora, nella circostanziata "Relazione Tecnica Ufficiale" allegata all'esposto del 15 maggio 2026. Infine, nel mentre il Sig. NDIAYE, proprio in quest'ultimo documento, riporta la frase di scherno rivolta dall'arbitro *"alla categoria"*. (*"Rivolgendosi a un genitore della nostra squadra, afferma con disprezzo: <Siete in seconda categoria>"*) il RIGANTE sostiene che l'arbitro avrebbe proferito la seguente frase: *"stai zitto tu e succhiamelo"*.

In costanza di un quadro probatorio così ambiguo, non certo favorito dal fatto che la Procura Federale si è limitata ad audire un numero limitato di soggetti e tutti peraltro riconducibili alla Società dell'esponente, quadro che di per sé non consente al Tribunale di rinvenire nelle carte processuali quegli indizi gravi, precisi e concordanti, tali da consentire di raggiungere una ragionevole certezza circa la effettiva commissione dell'illecito contestato, si inseriscono la denuncia sporta all'Autorità Giudiziaria dal padre del Sig. Lorenzo MOTTERLE, minorenni, in data 4.07.2026 e cioè ancora prima che all'arbitro venisse notificata la comunicazione di chiusura delle indagini, e la dichiarazione dell'allenatore della Trento Academy S.C.S.D., Sig. Ruggero MOTTES, prodotta dalla difesa del deferito, il quale dichiara testualmente: *"... Prima di ripartire per Trento, mentre mi trovavo nel parcheggio situato all'esterno del campo, tra il Bar e le auto, vicino al Bus della nostra Società mangiando dei panini con le ragazze e con gli altri Dirigenti, mi è passato vicino l'Arbitro il quale stava tornando tranquillo verso l'auto che lo attendeva e ci siamo salutati in maniera educata. In quel momento altre persone lo hanno circondato inveendo nuovamente contro di lui e, fra queste ho riconosciuto lo stesso Guardalinee espulso poco prima. Non ho visto alcun gesto volgare compiuto dall'Arbitro nei riguardi del Guardalinee/Dirigente né gli ho sentito pronunciare frasi irrispettose o offensive che, data la vicinanza, avrei udito ..."*.

Alla luce delle considerazioni sinora svolte, il Collegio ritiene di dover provvedere come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, proscioglie il sig. Lorenzo Motterle.

IL RELATORE
Giammaria Camici

IL PRESIDENTE
Carlo Sica

Depositato in data 21 ottobre 2026.

IL SEGRETARIO
Marco Lai